

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 39 DEL 25 OTTOBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

HOME RESTAURANT

Condividere la propria casa e le proprie passioni e ricavarne un reddito: il fenomeno del ristorante in casa è ormai una realtà anche in Italia. In questa scheda approfondiamo i vari aspetti dell'Home restaurant.

Pagina 6

■ **ASSICURAZIONI STIPULATE PER AMMINISTRATORI E MANAGER**

Per un'impresa, le risorse umane rappresentano il "capitale" più importante per questo sono frequenti le polizze di assicurazione "key man". Si tratta di una tipologia di contratto assicurativo che ha come contraente e beneficiario l'azienda e come assicurato la persona fisica la cui vita è da garantire, ovvero l'"uomo chiave".

Pagina 11

SUPERAMMORTAMENTO ACQUISTO CABINE BALNEARI IN LEGNO

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'acquisto di cabine in legno rimovibili non rientranti nella rendita catastale possono beneficiare del super ammortamento del 130%. In questa scheda una sintesi su come usufruire dell'agevolazione del super-ammortamento e un riepilogo del quadro normativo di riferimento.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **AUTOFATTURA: CASI PRATICA DI COMPILAZIONE**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo tramite domande ed esempi la corretta procedura da seguire nel caso di autofattura e di integrazione delle fatture.

Pagina 19

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 25.10.2019 AL 8.11.2019**

Pagina 31

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Rottamazione ter e saldo e stralcio 2019: in arrivo le comunicazioni

In arrivo 700 mila comunicazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire alla definizione agevolata delle cartelle. Le lettere sono rivolte a tutti coloro che hanno presentato la domanda per il "saldo e stralcio", e ai "ritardatari" della "rottamazione-ter" (coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019).

ISA 2020: reddito agrario e reddito d'impresa. ISA solo per il reddito d'impresa

Continuano i dubbi in merito ai tanto contestati ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Questa volta, il dubbio è sorto ad un imprenditore ittico che svolge due attività: una che rientra nel reddito agrario e una nel reddito d'impresa. Nella Risposta 418 del 18 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'interpellante è esonerato dall'ISA solo sul reddito agrario (in quanto non è reddito d'impresa o di lavoro autonomo) mentre deve presentarlo per il reddito d'impresa.

Note spese e relativi giustificativi: possibile la conservazione telematica

Una società che gestisce un elevato numero di note spese dei propri dipendenti, intende implementare un sistema di conservazione più informatizzato e tecnologico, che comporti la dematerializzazione delle note spese e dei relativi giustificativi, nonché la relativa distruzione, riducendo altresì la tempistica della procedura. La società ha così chiesto delucidazioni all'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che nel rispetto di determinati requisiti è possibile conservazione telematica.

Ventilazione dei corrispettivi: come indicarlo nel documento commerciale

Nell'interpello 420 del 23 ottobre 2019 allegato a questo articolo, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se fosse obbligatoria l'indicazione dell'aliquota IVA nel caso di un commerciante al minuto che si avvale del metodo della ventilazione e che trasmette telematicamente i dati dei corrispettivi.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di evitare l'indicazione dell'aliquota IVA nel documento commerciale, non rilevabile

all'atto della cessione dei singoli beni, è possibile inserire la dicitura "AL - Altro non IVA".

Demolizione e rivendita di unità immobiliari: è sempre reddito d'impresa

"L'attività svolta è imprenditoriale dal momento che l'intervento sul complesso immobiliare è finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi. Ne consegue che il reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito di impresa." E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 426 del 24 ottobre 2019.

Agevolazioni fiscali disabili: si all'IVA al 4% per la domotica

L'acquisto di elettrodomestici e mobili volti a facilitare l'autosufficienza di soggetti con disabilità grave, se prescritti dal medico in quanto di ausilio alla vita del paziente, possono usufruire dell'IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi. A dirlo la Risposta all'Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 422 del 23.10.2019

Decreto sisma: bonus e agevolazioni nel DL approvato ieri

Nel Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2019, è stato approvato il decreto-legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, cd "Decreto Sisma". Le principali disposizioni sono:

- ◆ proroga al 31 dicembre 2020 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- ◆ la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga pesante";
- ◆ per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l'avvio dei lavori;
- ◆ misure per agevolare l'approvazione dei progetti per la ricostruzione;
- ◆ per la ricostruzione degli edifici pubblici, l'attribuzione della priorità agli edifici scolastici;
- ◆ misure anti-spopolamento.

Vendita di beni tramite piattaforma digitale: prima comunicazione entro il 31.10

Entro il 31 ottobre 2019 al via la prima trasmissione delle informazioni relative alla cessione a distanza di beni tramite *marketplace*, con riferimento al trimestre precedente. Tutti i soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, ovvero un mercato virtuale (*marketplace*), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti all'interno dell'Ue, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori che concludono compravendite avvalendosi di tali portali. Entro la stessa data, si dovranno trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, relativi alle vendite a distanza "facilitate" tramite l'utilizzo di un'interfaccia elettronica di telefoni cellulari / console da gioco / tablet PC / laptop .

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

HOME RESTAURANT

Condividere la propria casa e le proprie passioni e ricavarne un reddito: il fenomeno del ristorante in casa è ormai una realtà anche in Italia.

In generale, la sharing economy (cd. consumo collaborativo) è un sistema economico formato dallo scambio e dalla condivisione di beni materiali, servizi o conoscenze, in continuo aumento.

HOME RESTAURANT											
PREMESSA	Per prima cosa, occorre premettere che ad oggi non esiste una specifica disciplina legislativa che regoli questa materia ma ci sono atti amministrativi emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Interno ¹ .										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ente</th> <th>Provvedimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ministero dello Sviluppo Economico</td> <td>Risoluzione 10 aprile 2015, n. 50481</td> </tr> <tr> <td>Ministero dello Sviluppo Economico</td> <td>Risoluzione 6 novembre 2017, n. 493338</td> </tr> <tr> <td>Ministero dell'Interno</td> <td>Parere del 14 ottobre 2016</td> </tr> <tr> <td>Ministero dell'Interno</td> <td>Nota n. 557/PAS/U/001505/12000.A(4) 2 (2) del 30 gennaio 2019</td> </tr> </tbody> </table>	Ente	Provvedimento	Ministero dello Sviluppo Economico	Risoluzione 10 aprile 2015, n. 50481	Ministero dello Sviluppo Economico	Risoluzione 6 novembre 2017, n. 493338	Ministero dell'Interno	Parere del 14 ottobre 2016	Ministero dell'Interno	Nota n. 557/PAS/U/001505/12000.A(4) 2 (2) del 30 gennaio 2019
	Ente	Provvedimento									
	Ministero dello Sviluppo Economico	Risoluzione 10 aprile 2015, n. 50481									
	Ministero dello Sviluppo Economico	Risoluzione 6 novembre 2017, n. 493338									
Ministero dell'Interno	Parere del 14 ottobre 2016										
Ministero dell'Interno	Nota n. 557/PAS/U/001505/12000.A(4) 2 (2) del 30 gennaio 2019										
L'ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT	<p>L'attività di <i>home restaurant</i> consiste nell'organizzare eventi di natura culinaria (pranzi, cene, aperitivi,...) presso il proprio domicilio offrendo la possibilità a terze persone di partecipare, come ospiti paganti. L'<i>home restaurant</i>, normalmente, si svolge grazie all'utilizzo di piattaforme informatiche che consentono di mettere in relazione la domanda con l'offerta e che consentono</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al "cuoco" di pubblicizzare l'evento che intende organizzare con il relativo prezzo richiesto ◆ agli ospiti di individuare le offerte presenti. 										
	<p>Recentemente è stato depositato alla Camera dei Deputati il disegno di legge AC-918, del 12 luglio 2018, intitolato "<i>Disciplina dell'attività di home restaurant</i>". Il progetto mira ad introdurre una disciplina dell'attività dell'<i>home restaurant</i> che si può riassumere nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'attività deve essere occasionale: cioè nel limite di 500 coperti per 										

¹ In merito alle fonti citate, tanto per le risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico quanto per gli atti del Ministero dell'Interno, sostanzialmente quelli più recenti confermano quanto espresso in precedenza. Per tale ragione, si esamineranno solamente la risoluzione MISE n. 50481 del 2015 e il parere del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2016

<p>IL DISEGNO DI LEGGE DEPOSITATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI</p>	<p>abitazione all'anno e non deve generare proventi superiori ad euro 5.000 annui;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è necessario che sia presente lo scopo della condivisione degli eventi culinari; ◆ la prestazione deve essere svolta in modo personale, ossia solamente da persone fisiche; ◆ l'evento deve essere organizzato solo ed esclusivamente presso immobili destinati ad uso abitativo ove, necessariamente, devono essere preparate le pietanze; ◆ è necessario ricorrere all'utilizzo di piattaforme digitali per l'incontro della domanda e dell'offerta; ◆ previsti requisiti per i cuochi e il rispetto delle buone pratiche di lavorazione e di igiene nonché delle misure dirette a contrastare il fenomeno dell'alcolismo.
<p>LA PRIMA RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Il primo ad occuparsi della questione relativa all'attività di <i>home restaurant</i>, a livello istituzionale, è stato il Ministero dello Sviluppo Economico che ha chiarito che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla l. 25 agosto 1991, n. 287 e che per somministrazione di alimenti e bevande si intende:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>"la vendita per il consumo sul posto che si esplicita in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati"</i>.</p> </div> <p>In secondo luogo, ad avviso del MISE, l'attività di <i>home restaurant</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela</i></p> </div> <p>In effetti la fornitura del servizio di <i>home restaurant</i> comporta il pagamento da parte dell'ospite di un prezzo: questo implica che ci si trovi dinanzi ad una vera e propria attività economica con conseguente applicabilità della normativa relativa ai soggetti che somministrano alimenti</p>

	<p>e bevande.</p> <p>Il soggetto intenzionato a svolgere attività di <i>home restaurant</i>, è tenuto a presentare la SCIA e deve possedere i requisiti di onorabilità² pertanto non possono esercitare attività di somministrazione e di vendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; ◆ coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; ◆ coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti contro l'industria e il commercio, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; ◆ coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; ◆ coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; ◆ coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
<p>IL PARERE DEL MINISTERO DELL'INTERNO</p>	<p>Il Ministero dell'Interno è stato interpellato per quanto concerne le questioni di pubblica sicurezza che sorgono in ragione dell'esercizio dell'attività di <i>home restaurant</i>. Il MISE ha chiesto agli Interni un parere in merito "<i>all'applicabilità del D.M. 564 del 1992, concernente i requisiti di sorvegliabilità degli esercizi pubblici, all'attività di preparazione di pasti presso il domicilio del cuoco e loro somministrazione ad un numero ristretto di soggetti terzi, considerati ospiti paganti, che hanno risposto ad un annuncio prenotando il pasto via internet o telefono</i>". Il parere è stato negativo in quanto la normativa è stata pensata per una tipologia di esercizi (locali pubblici) ai quali non è possibile</p>

² previsti dall'art. 71, d. lgs. 59/2010
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005
Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<p>riconduurre una abitazione privata dove si raduna un numero ristretto di persone</p>											
<p>QUADRO SINOTTICO</p>	<p>Alla luce di quanto sopra esposto, pare opportuno riepilogare in modo schematico le fonti normative con le indicazioni da esse ritraibili.</p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ente</th> <th>Attività <i>Home Restaurant</i></th> <th>Disciplina applicabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ministero dello Sviluppo Economico</td> <td>Non è mai occasionale</td> <td>Disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande (l. 25 agosto 1991, n. 287 e d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Obbligo di presentare la SCIA</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ministero dell'Interno</td> <td>Se attività assolutamente occasionale ed episodica</td> <td>Nessun vincolo normativo per quanto riguarda gli aspetti di pubblica sicurezza e ordine pubblico.</td> </tr> <tr> <td>Se attività non occasionale</td> <td>Disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza applicabile a tutti i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande</td> </tr> </tbody> </table>	Ente	Attività <i>Home Restaurant</i>	Disciplina applicabile	Ministero dello Sviluppo Economico	Non è mai occasionale	Disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande (l. 25 agosto 1991, n. 287 e d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Obbligo di presentare la SCIA	Ministero dell'Interno	Se attività assolutamente occasionale ed episodica	Nessun vincolo normativo per quanto riguarda gli aspetti di pubblica sicurezza e ordine pubblico.	Se attività non occasionale	Disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza applicabile a tutti i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande
	Ente	Attività <i>Home Restaurant</i>	Disciplina applicabile									
	Ministero dello Sviluppo Economico	Non è mai occasionale	Disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande (l. 25 agosto 1991, n. 287 e d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Obbligo di presentare la SCIA									
Ministero dell'Interno	Se attività assolutamente occasionale ed episodica	Nessun vincolo normativo per quanto riguarda gli aspetti di pubblica sicurezza e ordine pubblico.										
	Se attività non occasionale	Disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza applicabile a tutti i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande										
<p>GLI ADEMPIMENTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN MODO ASSOLUTAMENTE OCCASIONALE ED EPISODICO</p>	<p>Gli adempimenti relativi all'avvio di una attività di <i>home restaurant</i> dipendono dalle modalità con cui si intende operare. In ogni caso, il soggetto che intenda avviare una attività di <i>home restaurant</i> in modo assolutamente occasionale ed episodico, dovrà limitarsi ad organizzare, pubblicizzare e realizzare gli eventi culinari e i proventi percepiti daranno luogo a redditi diversi ai sensi dell'art. 67 T.U.I.R.</p>											
<p>GLI ADEMPIMENTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN MODO NON OCCASIONALE</p>	<p>Se l'attività di <i>home restaurant</i> viene esercitata in modo non occasionale e, quindi, come vera e propria attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli adempimenti da porre in essere sono molteplici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Acquisizione di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec); ◆ Richiesta di rilascio della partita IVA all'Agenzia delle Entrate; ◆ Iscrizione presso il registro imprese tramite procedura COMUNICA (con contestuale apertura della posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. ed eventualmente presso l'I.N.A.I.L.); ◆ Acquisizione della certificazione HACCP; 											

- ◆ Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività presso il competente Sportello Unico Attività Produttive (c.d. SUAP) del Comune del luogo ove si intende svolgere l'attività;
- ◆ Dichiarazione di disponibilità a consentire l'accesso presso i propri locali agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 16 T.U.L.P.S.; l'attività di *home restaurant*, inoltre, deve essere debitamente segnalata sul citofono;
- ◆ Eventuale registrazione su portali telematici al fine di poter pubblicizzare i propri eventi.

In questo caso, i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività di *home restaurant* saranno considerati redditi d'impresa. L'esercente attività di *home restaurant*, pertanto, dovrà emettere una fattura nei confronti dell'ospite che partecipa all'evento.

ASSICURAZIONI STIPULATE PER AMMINISTRATORI E MANAGER

Per un'impresa, le risorse umane rappresentano il "capitale" più importante: si pensi alle "figure chiave" (cd. *Key man*) delle aziende, non solamente per il loro posto nell'organigramma, ma perché garantiscono competenze ed esperienze non facilmente rimpiazzabili. Per tenersi indenni dalle conseguenze del venir meno di amministratori e dirigenti, le imprese si dotano spesso di strumenti assicurativi particolari: **le polizze di assicurazione "key man"**.

Si tratta di una tipologia di contratto assicurativo che ha come **contraente e beneficiario l'azienda e come assicurato la persona fisica la cui vita è da garantire**, ovvero l'"uomo chiave". La copertura può essere destinata alle aziende costituite in forma societaria, ai singoli Imprenditori o ai liberi professionisti.

Assicurazioni stipulate per amministratori e manager	
PREMESSA	<p>Le polizze "key man" sono polizze "caso morte a vita intera", cioè polizze assicurative che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ coprono il "rischio morte" di un soggetto che occupa una posizione chiave all'interno dell'impresa; ◆ prevedono l'erogazione di una prestazione da parte dell'assicurazione in caso di morte dell'"uomo chiave", a favore degli eredi dell'assicurato o dell'impresa contraente; ◆ prevedono che la somma sia liquidata qualora intervenga la morte sicché vi è incertezza solo sul "quando" della prestazione; ◆ prevedono la possibilità di riscatto anticipato; ◆ prevedono la capitalizzazione del premio pagato.
LE PREVISIONI DEL TUIR	<p>Il trattamento economico percepito dagli amministratori di società ed enti è assimilato³ ai redditi di lavoro dipendente. In generale, è stato chiarito⁴ che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese corrispondenti a polizze assicurative stipulate da una società per garantirsi dal rischio di morte o infortunio dei propri

³ in virtù dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR

⁴ Norma di Comportamento n. 154

	<p>amministratori sono deducibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'eventuale successiva percezione dell'indennizzo assicurativo fa sorgere una sopravvenienza attiva tassabile⁵. <p>Si ricorda che secondo l'art. 109, comma 5, del TUIR, le spese e gli altri componenti reddituali negativi, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni dai quali derivano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricavi; ◆ (o) altri proventi; <p>che concorrono in positivo alla formazione del reddito, o che non vi concorrono in quanto esclusi</p>		
<p style="text-align: center;">I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI</p>	<p>In generale⁶ le somme e i valori percepiti in relazione all'ufficio di amministratore (oltre che di sindaco e di revisore) di società o di altri enti, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la società o l'ente stipuli una polizza assicurativa per morte o infortunio dell'amministratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se i beneficiari sono l'amministratore o i suoi eredi, l'importo dei premi corrisposti alla compagnia assicurativa rientra nel reddito imponibile degli stessi, e i costi correlati sono deducibili per la società; ◆ se è invece beneficiaria la società, i premi assicurativi non sono imponibili in capo all'amministratore, ma i costi relativi, riconosciuti inerenti rispetto all'attività d'impresa, sono deducibili dal reddito della società stessa. 		
<p style="text-align: center;">SITUAZIONI POSSIBILI</p>	<p>Oltre all'ipotesi fin qui analizzata di amministratori della società, non diversamente qualificati, si possono verificare i seguenti casi</p> <table border="1" data-bbox="501 1514 1339 1879"> <tr> <td data-bbox="501 1514 756 1879"> <p style="text-align: center;">AMMINISTRATORI CHE SONO ANCHE SOCI DELLA SOCIETÀ</p> </td> <td data-bbox="756 1514 1339 1879"> <p>il beneficio derivante dalla garanzia assicurativa sulla vita o l'integrità psicofisica dell'amministratore, pur formalmente attribuito alla società, potrebbe in realtà venire attribuito anche al socio, in particolare nei soggetti societari con compagine limitata (se non addirittura "familiare"). Ne risulterebbe intaccato il principio di inerenza, con la</p> </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">AMMINISTRATORI CHE SONO ANCHE SOCI DELLA SOCIETÀ</p>	<p>il beneficio derivante dalla garanzia assicurativa sulla vita o l'integrità psicofisica dell'amministratore, pur formalmente attribuito alla società, potrebbe in realtà venire attribuito anche al socio, in particolare nei soggetti societari con compagine limitata (se non addirittura "familiare"). Ne risulterebbe intaccato il principio di inerenza, con la</p>
<p style="text-align: center;">AMMINISTRATORI CHE SONO ANCHE SOCI DELLA SOCIETÀ</p>	<p>il beneficio derivante dalla garanzia assicurativa sulla vita o l'integrità psicofisica dell'amministratore, pur formalmente attribuito alla società, potrebbe in realtà venire attribuito anche al socio, in particolare nei soggetti societari con compagine limitata (se non addirittura "familiare"). Ne risulterebbe intaccato il principio di inerenza, con la</p>		

⁵ Ai sensi dell'art. 88 del TUIR

⁶ Ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera c-bis), del TUIR

		possibilità, per il Fisco, di contestare la deduzione dei premi.
	AMMINISTRATORI CHE SONO ANCHE DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ; DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ CHE NON SONO AMMINISTRATORI	In questi casi occorre invece esaminare più da vicino i presupposti della deducibilità dei componenti reddituali negativi, in relazione alla situazione concreta di una società che intenda garantirsi rispetto alla perdita di un bene per essa indispensabile come la prestazione dell'amministratore (o del dirigente).
I MANAGER NON AMMINISTRATORI		<p>Nel caso di dirigenti non amministratori, il premio assicurativo può concorrere al reddito di lavoro dipendente degli stessi.</p> <p>Rientrano nel reddito del manager anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra - professionali (quelli relativi ad assicurazioni per infortuni professionali sono, invece, esclusi da imposizione) pagati dal datore di lavoro; ◆ i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie sostenute dal lavoratore dipendente. <p> Deve trattarsi di assicurazioni o rimborsi che vanno a beneficio del dipendente, e non già di garanzie assicurative che tengono indenne la società rispetto al rischio di perdita di un "bene" corrispondente all'opera del dirigente.</p>
POSIZIONE DELLA CASSAZIONE		<p>La deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata a una stretta inerenza degli stessi all'attività svolta e all'ordinaria gestione dell'impresa⁷.</p> <p>Pertanto, i seguenti costi e oneri sono stati ritenuti fiscalmente indeducibili per mancanza del requisito dell'inerenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i costi sostenuti per il pagamento del riscatto per la liberazione di un dirigente, ancorché considerato uomo chiave per i programmi aziendali; ◆ i costi per cure mediche, operazioni chirurgiche e relativa

⁷ Nella sentenza della sezione I del 11.8.1995, n. 8818, la Corte di Cassazione nello stesso senso la sentenza del 29.5.2000, n. 7071 della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria.

	<p>permanenza in istituti di cura sostenuti per migliorare le condizioni di salute o salvare la vita di un dirigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i costi sostenuti per conservare le migliori condizioni psicologiche di un dirigente. <p>Con la sentenza 30.12.2009 n. 28004, la Cassazione si è espressa a favore della indeducibilità, ritenendo che i premi assicurativi corrisposti dall'impresa nell'ambito di una polizza "key man" non siano diretti alla produzione di reddito.</p>
<p>POSIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>La prassi dell'Agenzia delle Entrate⁸ manifesta un orientamento non ostativo rispetto alla possibilità di ammettere in deduzione componenti negativi non specificamente collegati a ricavi specifici, purché si tratti, comunque, di costi relativi ad attività e operazioni che concorrono a formare il reddito dell'impresa.</p>
<p>CONSIDERAZIONI DI SINTESI</p>	<p>Ricapitolando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'assicurazione contro i rischi connessi alla possibile perdita delle prestazioni dell'amministratore potrebbe essere fiscalmente inerente; ne conseguirebbe la deducibilità fiscale dei relativi premi per l'impresa contraente (sia ai fini IRPEF – IRES che ai fini IRAP); ◆ tale posizione, ammissibile in linea di principio, è ancora controversa in giurisprudenza. <p>In ogni caso, il riconoscimento del rispetto del principio di inerenza per tali tipologie di polizze assicurative (e per i premi corrisposti dall'impresa) non può essere incondizionato, ma deve legarsi a un'effettiva connessione tra l'attività propria dell'impresa e la causa reale del contratto posto in essere.</p>

SUPER AMMORTAMENTO ACQUISTO DI CABINE BALNEARI IN LEGNO

Con una recente [Risposta all'interpello del 9 ottobre 2019 n. 404](#), l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'acquisto di cabine in legno rimovibili non rientranti nella determinazione della rendita catastale possono beneficiare del super ammortamento del 130%.

Quindi, il super ammortamento è applicabile anche al costo delle cabine degli stabilimenti balneari, purché soddisfino i seguenti requisiti:

- ◆ devono essere **rimovibili** (nel caso in esame vengono rimosse al termine di ogni stagione balneare);
- ◆ **non sono considerate nella determinazione della stima catastale** attribuita allo stabilimento balneare (conseguenza del punto di cui sopra);
- ◆ sono **strumentali all'attività esercitata** dall'impresa beneficiaria;
- ◆ devono avere un **coefficiente di ammortamento superiore al 6,5%** (così come dettato dal [D.M. del 31.12.1988](#), che per le cabine di legno stabilisce un coefficiente **pari al 20%**).

Ecco una sintesi su **come usufruire dell'agevolazione** del super-ammortamento e un **riepilogo del quadro normativo** di riferimento.

SUPER AMMORTAMENTO E CABINE BALNEARI	
AMBITO APPLICATIVO SUPER AMMORTAMENTO	<p>In base alle ultime novità, nella bozza della Legge di Bilancio 2020 è prevista l'estensione al triennio 2020-2022 del Superammortamento che consiste nella supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi, dando quindi la possibilità di poterne usufruire anche nel 2020.</p> <p>Ricordiamo che l'agevolazione non era stata prorogata dalla legge di Bilancio 2019, per questo motivo è intervenuto l'articolo 1 del Decreto Crescita (DL 34/2019) che ha reintrodotto dal 01.04.2019 il cd. super ammortamento al 130% per gli acquisti effettuati dal 30 aprile 2019 sino al 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine del bene consegnato nel 2020 sia stato accettato dal venditore e</p>

	<p>sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.</p> <p>Una novità nell'agevolazione, consiste nella previsione di un tetto massimo degli investimenti pari a 2,5 milioni di euro, al di sopra del quale il beneficio non spetta, solo per la parte eccedente.</p> <p>In particolare, il super ammortamento seguirà le regole riepilogate in questa tabella.</p> <table border="1" data-bbox="488 616 1329 1668"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="488 616 1329 667">SUPER AMMORTAMENTO 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 667 691 757">BENEFICIARI</td> <td data-bbox="691 667 1329 757">Soggetti titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 757 691 1211">INVESTIMENTI</td> <td data-bbox="691 757 1329 1211"> Investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto. Invece, la disposizione non si applica: <ul style="list-style-type: none"> ◆ agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, ◆ agli investimenti in fabbricati e costruzioni, ◆ agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1211 691 1480">TERMINE DELL'INVESTIMENTO</td> <td data-bbox="691 1211 1329 1480">Dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1480 691 1668">BENEFICIO</td> <td data-bbox="691 1480 1329 1668">con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.</td> </tr> </tbody> </table>	SUPER AMMORTAMENTO 2019		BENEFICIARI	Soggetti titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni	INVESTIMENTI	Investimenti in beni materiali strumentali nuovi , esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto. Invece, la disposizione non si applica : <ul style="list-style-type: none"> ◆ agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, ◆ agli investimenti in fabbricati e costruzioni, ◆ agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016. 	TERMINE DELL'INVESTIMENTO	Dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 , ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	BENEFICIO	con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% .
SUPER AMMORTAMENTO 2019											
BENEFICIARI	Soggetti titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni										
INVESTIMENTI	Investimenti in beni materiali strumentali nuovi , esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto. Invece, la disposizione non si applica : <ul style="list-style-type: none"> ◆ agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, ◆ agli investimenti in fabbricati e costruzioni, ◆ agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016. 										
TERMINE DELL'INVESTIMENTO	Dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 , ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione										
BENEFICIO	con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% .										
<p><u>INTERPELLO DEL 09.10.2019 N. 404</u></p>	<p>Il titolare dello stabilimento balneare, nell'istanza di interpello, ha riferito di aver acquistato nel corso del 2018, delle cabine, al fine di rimodernare il proprio stabilimento balneare, precisando che, tali beni erano rappresentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cabine balneari in legno ◆ con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione ◆ e che, al termine di ogni stagione balneare, vengono 										

rimosse, avendo la società una licenza di attività stagionale.

La società stessa ha documentato anche il fatto che tali **cabine balneari non sono annoverabili**, a tutti gli effetti, **tra le "costruzioni"** in quanto **non considerate nella determinazione della stima catastale** attribuita allo stabilimento balneare. L'istante ha chiesto se può fruire del super ammortamento.

Ripercorrendo il quadro normativo della **disciplina del super ammortamento**, l'Agenzia delle Entrate, nella propria risposta, ha ricordato che **l'agevolazione è stata introdotta per la prima volta** dalla Legge di stabilità 2016⁹ prevedendo inizialmente, la possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di **maggiore il costo di acquisizione del 40%**, **ai soli fini delle imposte sui redditi** e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Successivamente, la disciplina è stata oggetto di diverse proroghe, con alcune modifiche, infatti la Legge di Bilancio 2018¹⁰, ha disposto **la maggiorazione del 30%** del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali **nuovi acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, ovvero, **a certe condizioni, entro il 30 giugno 2019**.

I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il **requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata** dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. Presupposto che risulta soddisfatto.

Inoltre, resta ferma l'applicazione¹¹ della disposizione¹² che **esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti "in beni materiali strumentali** per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento**, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge".

Quanto alla rilevanza del coefficiente di ammortamento **per stabilire se un bene sia escluso o meno dall'ambito applicativo**

⁹ Legge 208/2015

¹⁰ comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

¹¹ ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017

¹² di cui all'articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016,

	<p>dell'agevolazione, si deve fare riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, che nel caso in esame, il coefficiente fiscale teoricamente applicabile ai nuovi beni viene identificato con quello previsto nel Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 4a della tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 - Stabilimenti balneari marini, che fissa le percentuali di ammortamento del 6% per gli stabilimenti in muratura e del 20% per gli stabilimenti in legno.</p> <p>Alla luce del quadro normativo, l'Agenzia ritiene che, nel caso in esame, il titolare dello stabilimento potrà fruire dell'agevolazione del super ammortamento secondo i criteri fissati dalla legge di Bilancio 2018.</p>										
<p>INDICAZIONE SUPER AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI PF 2019</p>	<p>Nel caso in esame oggetto dell'interpello, il super-ammortamento relativo all'acquisto delle cabine balneari effettuato nel 2018 doveva essere indicato nella Dichiarazione dei redditi 2019.</p> <p>Le imprese individuali, in particolare coloro che adottano la contabilità ordinaria, determinano il reddito imponibile mediante la compilazione del quadro RF del Modello Redditi PF 2019, l'ulteriore quota di super-ammortamento deducibile deve essere trattata mediante variazione in diminuzione da indicare nel quadro RF, nel rigo RF55 utilizzando il codice 57.</p> <p>Nel caso in cui le imprese tengano la contabilità semplificata, l'indicazione della maggiore quota di ammortamento doveva essere indicata nel quadro RG, al rigo RG22, utilizzando il codice 36.</p> <p>Esempio: Il titolare di uno stabilimento balneare ha acquistato nel 2018, 20 cabine in legno rimovibili al prezzo di 350,00 euro cadauna</p> <table border="1" data-bbox="491 1626 1315 1998"> <tr> <td>Costo</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ammortamento ordinario (20%)</td> <td>1.400,00</td> </tr> <tr> <td>Costo incrementato del 30%</td> <td>9.100,00</td> </tr> <tr> <td>Ammortamento su costo incrementato (20%)</td> <td>1.820,00</td> </tr> <tr> <td>Maggiore ammortamento (codice 57 Quadro RF – rigo RF55 oppure codice 36 Quadro RG – rigo RG22)</td> <td>420,00</td> </tr> </table>	Costo	7.000,00	Ammortamento ordinario (20%)	1.400,00	Costo incrementato del 30%	9.100,00	Ammortamento su costo incrementato (20%)	1.820,00	Maggiore ammortamento (codice 57 Quadro RF – rigo RF55 oppure codice 36 Quadro RG – rigo RG22)	420,00
Costo	7.000,00										
Ammortamento ordinario (20%)	1.400,00										
Costo incrementato del 30%	9.100,00										
Ammortamento su costo incrementato (20%)	1.820,00										
Maggiore ammortamento (codice 57 Quadro RF – rigo RF55 oppure codice 36 Quadro RG – rigo RG22)	420,00										

AUTOFATTURA: CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

INTRODUZIONE

L'**autofattura** tecnicamente è una fattura emessa per liquidare l'IVA a debito. Nel linguaggio quotidiano, vengono spesso accomunati nell'unico termine "**autofatture**", i documenti che hanno invece funzione e contenuto diverso. Partendo dalle definizioni di **autofattura e di integrazione**, analizziamo i **casi più frequenti** che coinvolgono tali operazioni, distinguendo tra:

- ◆ **obbligo di autofatturazione** in modalità elettronica
- ◆ possibilità di continuare ad utilizzare la modalità cartacea.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che cosa si intende **per autofattura**?
2. Che cosa si intende per **integrazione della fattura (reverse charge)**?
3. Quali sono le operazioni che richiedono l'**emissione di un'autofattura** (cartacea o elettronica) e quali invece richiedono **un'integrazione (cartacea o elettronica)**?
4. E' obbligatoria l'emissione **dell'autofattura in formato elettronico** nel caso di acquisto da **produttore agricolo in regime di esonero IVA**?
5. In caso di **mancato ricevimento** della fattura da parte del fornitore, come deve procedere l'azienda acquirente per non incorrere in **sanzioni**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHE COSA SI INTENDE PER AUTOFATTURA?

R.1 L'autofattura tecnicamente è una fattura emessa verso sé stessi per liquidare l'iva a debito.

L'**autofattura "vera e propria"** è quel documento, contenente i medesimi elementi di una "normale" fattura che se ne differenzia in quanto:

- a) l'emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene, ovvero il committente del servizio, che assolve l'imposta in luogo del cedente/prestatore (ed è dunque obbligato a liquidare l'IVA);
- b) cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l'operazione è a titolo gratuito (cfr. l'articolo 2, comma 2, del decreto IVA)

Appartengono **al primo gruppo (a)** ad esempio:

- ◆ per quanto riguarda le **operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia**:
 - ✓ gli **acquisti da produttori agricoli** ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA,
 - ✓ i **compensi corrisposti agli intermediari** per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l'attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e la regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione (c.d. "autofattura denuncia" di cui all'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ◆ in riferimento alle **operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti**:
 - ✓ gli **acquisti da soggetti extra-UE** (cfr. l'articolo 17, comma 2, del decreto IVA).

Appartengono invece **al secondo gruppo (b)**:

- ◆ il c.d. "**autoconsumo**", ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
- ◆ le **cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa** e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata

operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19 del decreto IVA.

D.2 CHE COSA SI INTENDE PER INTEGRAZIONE DELLA FATTURA (REVERSE CHARGE)?

R.2 L'integrazione della fattura **richiede il ricevimento della fattura del fornitore** per poter assolvere l'imposta. Si tratta di **un'integrazione fisica sulle fatture cartacee** oppure della **creazione di un documento separato** di integrazione delle fatture elettroniche in formato xml.

Nell'inversione contabile ("**reverse charge**"), a differenza delle ipotesi di autofattura sopra richiamate, il cedente/prestatore documenta l'operazione con l'emissione di una fattura, **senza addebito dell'IVA**, che è integrata dal cessionario/committente, il quale provvede all'assolvimento dell'imposta. Rientrano nella fattispecie in esame le seguenti operazioni:

- ◆ di acquisto **da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE (reverse charge esterno)**;
- ◆ con **soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia (reverse charge interno)**, come, ad esempio, nei casi di cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ecc.¹³



Pur a fronte del medesimo iter - in generale, per il cessionario/committente, numerazione ed integrazione della fattura con i dati legislativamente richiesti, nonché annotazione della stessa nei registri IVA - **va rilevata la diversa forma della fattura inizialmente ricevuta**, che nel caso di reverse charge interno è normalmente elettronica via Sdl.

Secondo quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018, nell'ipotesi di **reverse charge interno**, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite Sdl, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo Sdl, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

¹³ si rammenta che l'articolo 2, comma 2-bis del D.L. n. 119 ha in ultimo prorogato al 30 giugno 2022 l'applicazione del reverse charge per le fattispecie di cui all'articolo 17, sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) ed-quater) del decreto IVA).

Nei casi di **reverse charge esterno**, di cui al punto a) precedente, resta comunque fermo l'obbligo comunicativo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via Sdl e quindi con le regole italiane.

D.3 QUALI SONO LE OPERAZIONI CHE RICHIEDONO L'EMISSIONE DI UN'AUTOFATTURA E QUALI INVECE RICHIEDONO UN'INTEGRAZIONE?

R.3 Nella tabella seguente riportiamo un elenco delle principali operazioni Iva che richiedono l'emissione di un'autofattura (A) oppure l'integrazione (I) del documento ricevuto, distinguendo a sua volta con la **lettera (c)** le ipotesi di **autofattura/integrazione cartacea** e con la **lettera (e)** l'**autofattura/integrazione elettronica** (per obbligo).

Operazioni IVA	EMISSIONE DI AUTOFATTURA	
	Autofattura cartacea (c)	Autofattura elettronica (e)
Servizio ricevuto da soggetto passivo extra-UE	Ac	
Omaggi di beni commercializzati o prodotti dall'impresa		Ae
Autoconsumo		Ae
Mancato ricevimento fattura del fornitore/prestatore IT (decorsi 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione)		Ae
Mancato ricevimento fattura del fornitore/prestatore UE (decorsi 2 mesi dall'effettuazione dell'operazione)	Ac	
Estrazione da depositi IVA (articolo 50-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331)		Ae
Acquisto di merce da fornitore extra-UE con merce già presente in magazzino/deposito IT	Ac	
Fattura di sponsorizzazione ASD		Ae
Regime agricolo agevolato		Ae

Operazioni IVA	INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO RICEVUTO	
	Integrazione cartacea (c)	Integrazione elettronica (e)
Servizio ricevuto da soggetto passivo UE	lc	
Acquisto di beni da soggetto passivo UE	lc	
Acquisto di merce da fornitore UE con merce già presente in magazzino/deposito IT	lc	
Acquisto rottami, cascami, pallet usati, e altre ipotesi di reverse charge "interno"		le



In caso di autofattura/integrazione cartacea resta sempre la possibilità per il contribuente di scegliere la modalità elettronica.

D.4 E' OBBLIGATORIA L'EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA IN FORMATO ELETTRONICO NEL CASO DI ACQUISTO DA PRODUTTORE AGRICOLO IN REGIME DI ESONERO IVA?

R.4 Il cessionario/committente che acquista beni o richiede servizi ad operatori agricoli esonerati ex art. 34 comma 6 del DPR 633/1972 **deve emettere "autofattura per conto del cedente/prestatore"**, inoltre se l'acquisto è effettuato da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, **quest'ultimo emetterà una fattura elettronica usando la tipologia "TD01"** per conto dell'agricoltore venditore.



I **produttori agricoli** che nell'anno solare precedente hanno realizzato ... **un volume d'affari non superiore a 7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, dell'articolo 36 DPR 633/1972 **sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili**, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. **I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono:**

- ◆ **emettere fattura**, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, **indicandovi la relativa imposta**, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
- ◆ **consegnarne copia al produttore agricolo**
- ◆ **e registrarla separatamente** a norma dell'articolo 25.

Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR 442/1997.

D.5 IN CASO DI MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA DA PARTE DEL FORNITORE, COME DEVE PROCEDERE L'AZIENDA ACQUIRENTE PER NON INCORRERE IN SANZIONI?

R.5 Autofattura per mancato ricevimento fattura del fornitore.

Il cessionario o committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, acquista beni o servizi **senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare** da parte dell'altro contraente, è punito in base *all'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997*, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con **sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta**, con un minimo di 250,00 euro, sempreché non provveda a **regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:**

- ◆ **se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, **un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni** prescritte dall'articolo 21 D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
- ◆ **se ha ricevuto una fattura irregolare**, presentando all'ufficio indicato nella a), **entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione**, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Ai fini della regolarizzazione **occorre pertanto conteggiare il trascorrere dei quattro mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione senza che sia stata emessa la fattura elettronica di acquisto.

Come noto, **la data di effettuazione delle operazioni nazionali**, ai fini Iva, **coincide con la data di pagamento per le prestazioni di servizi oppure con la data di consegna o spedizione per le cessioni di beni** (o anche in questo caso con la data di pagamento se anticipata rispetto alla consegna o spedizione).

Per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell'Iva, il cessionario entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza che sia arrivata la fattura, deve:

- ◆ **versare l'iva con il modello F24** utilizzando il **codice tributo "9399"** – regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione – Articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997" (istituito con risoluzione 69/E/2000);
- ◆ **inviare un documento con i dati della fattura all'ufficio competente.** A tal proposito nella fatturazione elettronica è previsto il **codice Tipo documento pari a "TD20"** – Autofattura, da utilizzare in caso di emissione dell'autofattura per regolarizzazione della fattura non ricevuta;
- ◆ **registrare il documento solo nel registro Iva acquisti** al fine di esercitare la detrazione Iva.

L'articolo 21, secondo comma, del DPR 633/1972 indica gli elementi obbligatori che devono risultare dalla fattura e alla lettera n) richiede l'annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Tale indicazione è rispettata nel campo

"Soggetto emittente".



Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: "In ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 ("TipoDocumento" "TD20"):

- ◆ nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura,
- ◆ nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento,
- ◆ nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente)".

ESEMPI

ESEMPIO N. 1 - EMISSIONE DI AUTOFATTURA PER CONTO DEL VENDITORE AGRICOLO

La società Food srl **ha acquistato 3.000 euro di nocciole dal produttore agricolo in regime semplificato** Azienda agricola verde ed emette per suo conto la relativa fattura.

Dati operazione: Acquirente: Food srl - Fornitore: Azienda agricola verde - Data effettuazione operazione: 4 ottobre 2019

Fattura ordinaria

AZIENDA AGRICOLA VERDE - P.IVA 12111111111 (IT)

Regime fiscale: RF01 - Regime Ordinario

Sede: VIA PANDOLFO, 25 - 10020 PECETTO (TO - IT)

Terzo intermediario: FOOD SRL - P.IVA 04444444444 (IT)

Soggetto emittente: Cessionario / Committente

Fattura
Numero: 98 04.10.2019

Cessionario/committente
FOOD SRL - P.IVA 04444444444 (IT)

Sede: VIA BIANCHETTI, 68 - 10100 TORINO (TO - IT)

	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg.	Ritenuta	I.V.A.	Importo
1	ACQUISTO NOCCIOLE	1,00	3.000,00			10,00%	3.000,00

Dati di riepilogo

Aliquota	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10,00%				3.000,00	300,00

TOTALE 3.300,00 (EUR)

ESEMPIO N. 2 -EMMISSIONE AUTOFATTURA PER MANCATO RICEVIMENTO FATTURA ACQUISTO BENI

La società Customer spa ha acquistato 100 tubi di plastica in data 2 aprile 2019, per un importo di 100.000 euro + IVA. Dopo vari solleciti al fornitore (Fornitore srl) nel mese di agosto 2019 la Customer spa si trova costretta ad attivare la procedura di regolarizzazione, prevista dall'articolo 6, comma 8, DLgs. 471/1997.

Dati operazione:

Acquirente: Customer spa

Fornitore: Fornitore srl

Data effettuazione operazione (consegna del materiale): 2 aprile 2019

4 mesi dall'effettuazione dell'operazione  entro il
31 luglio 2019

Autofattura nei successivi 30 giorni  entro il
30 agosto 2019

Fattura ordinaria

FORNITORE SRL - P.IVA 0111111111 (IT)

Regime fiscale: RF01 - Regime Ordinario

Sede: VIA RISMONDO 12 - 10100 TORINO (TO - IT)

Terzo intermediario: CUSTOMER SPA - P.IVA

Soggetto emittente: Cessionario / Committente

Autofattura
Numero: 30.08.2019

Cessionario/committente
CUSTOMER SPA - P.IVA 12345678900 (IT)

Sede: VIA ROMA, 2 - 10093 COLLEGNO (TO - IT)

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg.	Ritenuta	I.V.A.	Importo
1 ACQUISTO TUBI PLASTICA	100,00	1.000,00			22,00%	100.000,00

Dati di riepilogo

Aliquota	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
22,00%				100.000,00	22.000,00

Fattura principale

Numero	Data
123	30.08.2019

AUTOFATTURAZIONE per regolarizzazione
ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del
1997

TOTALE 122.000,00 (EUR)

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 419 del 23 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri nel caso di pagamento con buoni pasto
Risposta interpello 420 del 23 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al documento commerciale e ventilazione dei corrispettivi.
Risposta interpello 421 del 23 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo
Risposta interpello 422 del 24 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni per soggetti con disabilità
Risposta interpello 423 del 24 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla non applicazione della ritenuta sugli interessi derivanti da un finanziamento a società italiane.
Risposta interpello 424 del 24 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al caso di attribuzione in sede successoria di beni a un trust avente quale unico beneficiario una Fondazione
Risposta interpello 425 del 24 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'inapplicabilità del regime di non imponibilità Iva ai compensi corrisposti alla Commissione di Accordo Bonario istituita per la definizione delle riserve relative al contratto di appalto.
Risposta interpello 426 del 24 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito

[ottobre 2019](#)

chiarimenti in merito realizzazione e successiva rivendita di unità immobiliari e all'esercizio reddito d'impresa

PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 728796 del 21 ottobre 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

LO SCADENZARIO DAL 25.10.2019 AL 08.11.2019

Venerdì 25 Ottobre 2019

Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con **obbligo trimestrale**, devono presentare in via telematica, i primi gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di settembre, i secondi gli elenchi relativi alle operazioni del terzo trimestre 2019.

Venerdì 25 Ottobre 2019

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, entro oggi devono presentare ad C.A.F. o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, il **modello 730 integrativo**, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione abbiamo riscontrato **errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta** ovvero la cui correzione **determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito**.

Mercoledì 30 Ottobre 2019

Ultimo giorno utile, per i contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 settembre 2019**, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

Mercoledì 30 Ottobre 2019

Le persone fisiche titolari di partita Iva e non, che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati e dell'Irap, che usufruiscono della proroga prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che hanno scelto il pagamento in un'unica soluzione o rateale, devono versare **la prima o unica rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali**, a titolo di saldo per il 2018 e di primo acconto per l'anno 2019 con **la maggiorazione dello 0,40% e senza applicazione degli**

interessi e come unica soluzione o come prima rata del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019, con la maggiorazione dello 0,40%, senza successiva applicazione degli interessi, seguendo i criteri precisati dalla [Risoluzione del 1° agosto 2019 n. 71](#).

Mercoledì **30 Ottobre 2019**

Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Ires, dell'Irap**, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, il tutto con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi, seguendo i criteri precisati dalla [Risoluzione del 1° agosto 2019 n. 71](#).

Mercoledì **30 Ottobre 2019**

I soggetti che si **adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che usufruiscono della proroga ed effettuano il versamento in **unica soluzione**, oppure scelgono il **pagamento rateale**, devono versare in un'unica soluzione o come prima rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi, seguendo i criteri precisati dalla [Risoluzione del 1° agosto 2019 n. 71](#).

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Pagamento della **quarta rata trimestrale (23,93 euro)** del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, da parte dei **contribuenti per i quali non è possibile l'addebito** sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, con modello F24.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della "cedolare

secca" devono provvedere al **versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** e affitto stipulati in data **01.10.2019** o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.10.2019, tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" ([F24 Elide](#)).

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Gli Enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare la Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati, relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Settembre ([Modello INTRA 12](#)). Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

I soggetti passivi Iva, che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia, devono inviare per via telematica la Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Settembre 2019) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757](#).

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre, da parte **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il **codice tributo 6043**, per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è **622E** da riportare sul modello F24E.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

I contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i **rimborsi infrannuali**, devono presentare, esclusivamente in via telematica, la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale ([Modello IVA TR](#)).

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Presentazione del **Mod. "770/2019 Redditi 2018"**, esclusivamente in via telematica, da parte dei **sostituti d'imposta**, comprese le amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2019) contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata"** corrisposti nel 2018, da parte dei soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Comunicazione, esclusivamente in via telematica, dei dati commerciali dei fornitori e del numero totale delle unità vendute con riferimento al trimestre precedente e al 2° trimestre 2019 (i dati fanno riferimento al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019), da parte di coloro che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

I Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali **NON**

sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (**Isa**), che hanno scelto il pagamento rateale **effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2019**, devono versare la **5° rata** delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2019, a titolo di saldo per il 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,31%. Si tratta invece del versamento della **4° rata** per coloro che hanno scelto il pagamento rateale e **si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni**, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.

I Contribuenti NON titolari di partita IVA che esercitano - anche in partecipazione - attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (**Isa**), che usufruiscono della prevista proroga e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la **seconda rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. La stessa tipologia di contribuenti che si è avvalsa del beneficio previsto dall'articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435/2001 effettua il versamento della **seconda rata** delle imposte imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per il 2019, con la maggiorazione dello 0,40% e senza applicazione degli interessi.
